

va solo in casi eccezionali; aggiungono che le concessioni del pontefice si riferivano a beni patrimoniali, che tali rimanevano anche quando venivano concesse in feudo, precisando che quando nel Lazio si parla di feudo non è detto che sempre s'intenda con questo termine identificare un territorio concesso a un vassallo insieme con la giurisdizione, in quanto nel Lazio la terminologia feudale fu sovrapposta alla realtà del regime fondiario, per impedire che il formarsi di signorie rurali dislocasse lo Stato pontificio in via di formazione.

Con queste premesse i ricorrenti censurano come insufficienti gli argomenti addotti dalla corte romana sul punto, affermando che nell'Italia centrale e settentrionale il feudo assunse un carattere privatistico che si andò accettando sempre di più e concludono sostenendo che la questione trova la propria soluzione nel particolare carattere del feudo laziale, per cui non vale il richiamo alla sentenza di questa corte del 14 ottobre 1953 n. 3345, che riguarda l'ex ducato di Castro, da considerare ex se, perchè avente caratteristiche proprie.

La censura non coglie nel segno, perchè fulcro della decisione della corte romana è l'accertamento della preesistenza (alla non discussa concessione)

sione delle terre di Giulianello da parte del Papa Innocenzo III ad un suo nipote, della famiglia Conti) di una popolazione nel territorio concesso; questo accertamento non è nemmeno oggetto di censura.

Lo sviluppo della giurisprudenza formatosi su questa difficile materia dimostra che questa circostanza assume un peso preponderante nella soluzione delle questioni relative all'esistenza di usi civici su un determinato territorio, perché mette in evidenza, da un lato, che la massima "ubi feuda ibi demania", fra le varie limitazioni che via via si sono apposte all'originaria polemica sua assolutezza, ha pure quella che essa vale solo per feudi con popolazione preesistente (sent. 12 settembre 1925 n. 2785; 23 gennaio 1930 n. 229; 7 luglio 1934 n. 2455) —); in particolare è stato precisato che la presunzione dell'esistenza di usi civici su fondo feudale è ammissibile solo quando l'infudazione del territorio è posteriore allo stabilirsi su di esso di un nucleo di popolazione (sent. 25 maggio 1930 n. 1829); e, dall'altro, che importante agli stessi fini non è tanto la natura giuridica del feudo e l'accertamento sulle caratteristiche dello stesso, che attengono più propriamente ai rapporti fra il sovrano e il feudatario,

quando invece il rapporto che viene a stabilirsi a seguito della concessione fra l'investito del beneficio e i centri o nuclei di popolazione residenti nel territorio concesso.

Se ne deduce che le critiche mosse dai ricorrenti con il mezzo in esame investono problemi storici che assumono un rilievo marginale rispetto a quello che deve essere considerato il nucleo centrale della decisione impugnata. Certamente non si può negare che nella elaborazione delle dottrine nate dalle polemiche antifeudali, e nella legislazione che ne seguì nel Meridione d'Italia, abbia avuto parte rilevante il giusnaturalismo giuridico dell'epoca; tuttavia il principio di ragione, secondo il quale lo sfruttamento del territorio da parte delle popolazioni locali poteva venire compreso o limitato a vantaggio del feudatario o beneficiario, ma non poteva essere annullato, dovendo rimanere ad esse almeno la possibilità di utilizzazione nei limiti dei bisogni essenziali, non sembra essere stato negato o comunque persuasivamente abbandonato dalla critica storica.

Né si può dire, che, almeno per questo aspetto, la situazione del Lazio fosse diversa da quella delle altre regioni italiane, in particolare

di quelle meridionali, alle quali per prime fu applicata quella massima. Proprio con riferimento a usi civici nel Lazio (comune di Cellere) questa corte ha già avvertito che "intesa in questi sensi, la massima predetta si rivela..... pienamente corrispondente alla realtà storica del sistema agrario feudale, che ha avuto per secoli vigore in Italia, ed in virtù del quale se i diritti civici della popolazione preesistente trovavano da un lato la loro ragione economico-sociale nelle insopprimibili esigenze di vita della popolazione stessa, dall'altro lato rispondevano altresì all'esigenza, da parte del feudatario, che il feudo non restasse abbandonato ed incolto". Queste considerazioni, come si vede, prescindono dalla particolare natura del feudo che in quel caso veniva in discussione; anzi, speciali ragioni di dubbio si presentavano per la circostanza che si trattava di feudo concesso in allodio, onde la necessità di chiarire che ciò riguardava i rapporti con il sovrano concedente, nel senso che il feudatario, salvo il dovere in ogni caso di fedeltà, restava, esonerato dagli altri obblighi, (come per es. il pagamento dell'adba), che altrimenti gli incombevano verso il sovrano, ma che quella forma

di concessione non poteva mai importare estinzione dei diritti civili che le popolazioni avessero, di ritti (che erano poi i diritti insopprimibili alla vita), che nemmeno il sovrano avrebbe potuto sopprimere.

Il principio, così inteso, è stato da questa corte applicato anche per controversie relative a comuni dell'Italia settentrionale, avvertendosi che la circostanza che la predetta massima si ricolleggi ad uno dei principi stabiliti nel Mezzogiorno d'Italia dalla commissione feudale nominata da Giuseppe Bonaparte con decreto dell'11 novembre 1807, "non toglie efficacia generale alla massima medesima, comune a tutti i territori che hanno conosciuto il regime feudale, nel senso che essa vale ad indicare che, laddove un territorio fosse stato soggetto ad usi civili prima della infeudazione del territorio stesso a favore di un vassallo, i diritti civili dei naturali continuavano a sussistere, rappresentando gli stessi riserve di diritti, esplicite od implicite, a favore della popolazione." (sent. 21 giugno 1966 n. 1592; 24 marzo 1976 n. 3560). *RV 313.166*
RV 392.290

La applicazione poi del principio alle provincie dell'ex Stato pontificio costituisce una

costante della giurisprudenza di questa corte, non limitata, come sostengono i ricorrenti, a casi eccezionali, come sarebbe per il ducato di Castro e Ronciglione, ma estesa a tutto il territorio; l'analogia affermazione della sentenza impugnata è criticata dai ricorrenti siccome sfornita di prova, ma in proposito si possono citare, prescindendo dalle più antiche, fra le altre, la sentenza 12 luglio 1900, riguardante il Comune di Formello, 17 settembre 1901, sul Comune di Mentana, 18 marzo 1904, sul Comune di Valmontone, ~~7 dicembre 1909 sul Comune di~~ ~~di~~ 5 giugno 1914, sul Comune di Terracina, 23 maggio 1930 n. 1829, riguardante terre in Comune di Capodimonte, 9 luglio 1932 su terre in Comune di Tessanano, 9 febbraio 1934 n. 37 sul Comune di Marzano, 20 giugno 1939 n. 2099 sul Comune di Civitella d'Agliano. Ed entro i limiti già indicati tale applicabilità va confermata anche in questa causa, giacchè, come già si è avvertito, le ragioni esposte dai ricorrenti non sono tali da superare il fondamentale argomento derivante dalla preesistenza di una popolazione alla concessione da parte del sovrano delle terre che ve la includevano. Tale applicazione del resto è stata fatta sulla scorta di ricerche storiche secondo le quali,

re dei ricorrenti, che puntano sulla critica storica relativa alle particolari caratteristiche del feudo nel territorio del Lazio e specialmente alla esclusione dei tradizionali attributi pubblici nella concessione del territorio di Giulianello, devono essere disattese per la considerazione che ragione e fondamento di quella giurisprudenza è il collegamento tra la presistenza di una popolazione nel territorio e la concessione del territorio stesso in feudo (e la concessione poteva essere fatta anche in locazione o in enfiteusi, senza che questo mutasse la qualitas soli); nel caso in esame la presistenza di una popolazione nel territorio di Giulianello, prima della concessione del suo territorio da parte di Innocenzo III ad un suo nipote in feudo (come ha ritenuto la corte del merito, anche per il difetto di qualsiasi prova della natura allodiale delle terre stesse) non è nemmeno posta in discussione in questa sede.

I ricorrenti lamentano pure, con il terzo motivo, insufficiente motivazione sul punto della feudalità di Giulianello; al riguardo assumono che il territorio di Giulianello era nel patrimonio della Chiesa, che dell'atto di concessione (si crede in feudo) alla famiglia Conti da parte di In

- 31 -

nocenzo III non ci è giunto né l'originale, né una copia né un registro; mentre dalla bolla di Bonifacio VIII risulta che il castello di Giuliano fu ceduto in locazione agli eredi del fu Adenolfo Conti; le transazioni alle quali si riferiscono i documenti citati dal Di Lazzaro darebbero la prova della natura allodiale di quel territorio; l'uso del termine feudo non sarebbe decisivo, perché esso veniva sovrapposto dalla Curia pontificia a realtà diverse; né avrebbe rilevanza il linguaggio adoperato nei precedenti giudizi davanti alla Giunta di Arbitri, tanto più che non vi è alcuna prova dell'attribuzione, connessa con la concessione pontificia, di un sia pure minimo potere pubblico al concessionario.

Anche questa censura è infondata. La corte di Roma ha esaminato con attenzione le precedenti decisioni, senza fermarsi ai termini usati, ma ricordando il convincimento raggiunto dalla Giunta di Arbitri intorno alla natura feudale del territorio di Giulianello, traendone indizi rilevanti; ricorda l'opinione del Tomassetti e le indicazioni del Di Lazzaro, due scrittori di storie della campagna romana; ricorda altresì la relazione dell'ing. Sodano, istruttore nominato dal Com-

feudale delle terre e della presenza in esse di un centro abitato, ne discende direttamente, sulla base del principio "ubi feuda ibi demania", la esistenza, senza bisogno di ulteriore prova, degli usi originari, cioè degli usi necessari secondo i bisogni della popolazione e la natura delle terre (sent. 21 giugno 1966 n. 1592), in quanto la dimostrazione della natura feudale di un territorio abitato è già prova dell'esistenza in esso di usi originari, salvo che non si dimostri l'estinzione degli usi stessi per effetto delle sole cause ammesse dalle antiche e recanti leggi sulla materia, essendo tali usi una conseguenza e quasi un aspetto della stessa qualità demaniale del suolo (sent. 27 febbraio 1946 n. 192).

Questo profilo della causa, pur sottoposto con l'appello alla cognizione dei giudici romani, non è stato esaminato dalla corte del merito, la quale ha affermato che, "una volta ritenuta la origine feudale degli attuali diritti degli Sbardella, mai negata nè contestata nei giudizi precedenti, le prove raccolte in questi ultimi hanno indubbiamente un notevole valore" e che esse "non possono precludere l'ammissione di nuovi mezzi istruttori richiesti dal Comune appellante", con ciò la-

sciando intendere che il Comune, oltre alla prova della qualitas soli, deve dare che la prova della concreta esistenza degli usi civici, se non addirittura del loro esercizio. Così dicendo la corte del merito ha indubbiamente obliterato il valore di prova, sia pure generica, della esistenza almeno originaria degli usi civici, che la giurisprudenza di questa corte ha sempre attribuito alla prova della feudalità del territorio in questione?

Peraltro, appunto per la natura di questa prova e per la possibilità di approfondimento e di precisazione che il materiale istruttorio raccolto nelle precedenti controversie poteva consentire, la corte di Roma non avrebbe dovuto sottrarsi al dovere di esaminare queste prove e di valutarle, così come pure le era stato esplicitamente richiesto dall'appellante Comune. La Corte ha aggiunto che queste prove raccolte nei precedenti giudizi non possono precludere l'ammissione dei nuovi mezzi istruttori richiesti dal Comune, e infatti nel dispositivo ammette l'interrogatorio e la prova testimoniale da questo articolati; ma un evidente principio di ordine logico le imponeva a parte quanto si è già detto sulla prova degli usi - di esaminare e valutare il materiale istruttorio già raccol-

to, prima di disporre l'espletamento di prove nuove. Nel caso non è contestato il valore di fonte di convincimento che hanno le prove, e in particolare le deposizioni testimoniali, raccolte nel giudizio davanti alla Giunta di Arbitri di Velletri, specie per l'identità di una delle parti rispetto al giudizio attuale. Sebbene la corte di Roma abbia statuito che il motivo di appello contenente questa richiesta rimaneva assorbito, demandandone l'esame al primo giudice, in realtà la lacuna sussiste, perchè la corte ha ammesso nuove prove, la cui necessità poteva essere rilevata soltanto dopo la valutazione di quelle già in atti.

La corte di Roma ha anche ritenuto la non necessità di una nuova perizia relativa all'esistenza e all'esercizio degli usi civici, essendovi già agli atti quella del perito istruttore ing. Sodano; ma in realtà, tenuto conto degli ampi poteri conferiti al commissario della legge, e delle funzioni amministrative e giurisdizionali a lui demandate, questa opinione della corte non può essere interpretata come preclusiva dell'esercizio di quei poteri da parte del commissario, cui non potrebbe razionalmente essere negata la possibilità di avvalersi per tutte le operazioni a lui demandate di speciali in-

caricati, in conformità alle esplicite previsioni dell'art. 28 della legge.

In questi sensi anche il terzo motivo del ricorso del Comune deve essere accolto.

Le considerazioni ora esposte comportano l'accoglimento pure del quarto motivo del ricorso principale, con il quale gli Sbardella lamentano omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo della sentenza circa il rinnovamento della prova testimoniale.

Sulla base, evidentemente, di una valutazione delle prove raccolte nei precedenti giudizi diversa da quella supposta dal Comune, anche i ricorrenti principali lamentano giustamente che la corte di Roma non abbia esaminato e valutato le prove raccolte nei precedenti giudizi davanti alla Giunta degli arbitri e nella relazione del perito istruttore ing. Sodano, e mettono in luce le incongruenze logiche e le omissioni di motivazione sottostanti alla per tanti aspetti incomprensibile ammissione di nuove prove.

In definitiva pertanto deve essere accolto il quarto motivo del ricorso principale e nei limiti risultanti dalle superiori considerazioni il ricorso incidentale del Comune, con rinvio per

nuovo esame alla stessa corte di Roma.

P.Q.M.

La corte -

RIUNISCE i ricorsi

DICHIARA inammissibile il ricorso incidentale di
Attilia Sbardella -

RIGETTA i primi tre motivi del ricorso principale
e ACCOGLIE il quarto - ACCOGLIE per quanto di ra-
gione il ricorso incidentale del Comune - CASSA
la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese
alla sezione usi civici della corte di appello di

Roma. (1) *lepton: 2 proponente (2) lepton: partite (3) oltre i diritti civili in parte, ecc.*
Roma, 19 ottobre 1979. (1) *oltre: - corso usi e il Comune con esautorazione*